

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 547-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(MARONI)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

**col Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro del tesoro**

(DINI)

**col Ministro della difesa**

(PREVITI)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

**col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(FISICHELLA)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

**(COMINO)**

*(V. Stampato n. 547)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 27 settembre 1994*

*(V. Stampato Camera n. 1331)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 ottobre 1994*

---

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collabora-  
zione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria,  
fatto a Budapest il 6 luglio 1991**

---

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*



TESTO DEL TRATTATO



TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA  
ITALIANA E LA REPUBBLICA D'UNGHERIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce tradizionalmente i due paesi e i due popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della politica, dell'economia, della cultura e della scienza;

nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

sospinte dai cambiamenti politici e istituzionali verificatisi in Europa e guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato;

riconoscendo l'importanza fondamentale dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti della CSCE e riconfermando gli impegni con essi assunti;

rispettose delle norme del diritto internazionale ed in particolare degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e mosse dall'intento di rafforzare l'autorità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei suoi sforzi per realizzare condizioni di pace, di sicurezza e di benessere nel mondo;

fermamente intenzionate a collaborare, nella comune prospettiva europea, per realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente;

sottolineando l'importanza della collaborazione tra la Repubblica d'Ungheria e le Comunità Europee ed esprimendo soddisfazione per l'appartenenza dei due Stati al Consiglio d'Europa;

consapevoli del ruolo essenziale che la NATO e l'UED svolgono per la sicurezza in Europa;

desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli europei e alla loro maggiore conoscenza e comprensione mediante iniziative comuni da realizzare in un quadro di cooperazione regionale con particolare riguardo all'iniziativa Pentagonale;

nell'intento di rafforzare i loro rapporti e di conferire ad essi nuova qualità e dimensione;

hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria (d'ora innanzi dette "le Alte Parti Contraenti") svilupperanno le loro relazioni in ogni settore di mutuo interesse e approfondiranno

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la loro collaborazione in modo continuo e coerente. Esse si adopereranno altresì per l'intensificazione dei rapporti tra i popoli italiano e ungherese sulla base delle comuni tradizioni e del comune patrimonio culturale.

Le Alte Parti Contraenti intendono sfruttare pienamente le nuove possibilità venutesi a creare a seguito dei profondi cambiamenti verificatisi in Europa per il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi nonché per l'istituzione di più stretti rapporti di amicizia.

Esse stipuleranno, quando occorra, altri accordi e convenzioni per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Trattato.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni regolari e periodiche sulle questioni internazionali di mutuo interesse, tra cui quelle relative alla sicurezza, per favorire l'instaurazione di legami di solidarietà e nuove forme di collaborazione tra i due Paesi.

A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo una volta all'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno contatti nel settore militare mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unità delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e ungheresi.

Consultazioni regolari avranno luogo tra i due Ministeri degli Esteri su temi internazionali o bilaterali di mutuo interesse.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Articolo 4

Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le Alte Parti Contraenti armonizzeranno, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione.

Qualora una delle Parti ritenesse che una situazione ed una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del continente sulla base dei principi di democrazia, libertà, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e per appropinquare il processo di integrazione europea, che consentirà tra l'altro l'elevazione del benessere materiale collettivo.

In particolare esse auspicano un ulteriore rafforzamento delle Comunità Europee e dei loro vincoli di associazione con gli altri paesi d'Europa, anche nella prospettiva di una loro adesione nei tempi e con le modalità che si riveleranno più opportuni.

La Repubblica Italiana appoggia la rapida conclusione e l'applicazione dell'Accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità Europee.

La Repubblica Italiana sosterrà gli sforzi della Repubblica di Ungheria per creare le condizioni per la sua piena adesione alle Comunità Europee.

La Repubblica Italiana, nei limiti delle sue possibilità, presterà alla Repubblica di Ungheria l'assistenza necessaria per l'adattamento della legislazione ungherese alle norme ed alle regole comunitarie.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti, in armonia con gli impegni assunti nella Carta di Parigi per una nuova Europa, esprimono il loro comune intendimento di favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di cooperazione tra i paesi membri della CSCE tramite la creazione di un nuovo sistema di sicurezza e di cooperazione europea.

Le due Parti sono fermamente intenzionate a promuovere la creazione di istituzioni atte a favorire il dialogo politico e la cooperazione, ivi compresi i nuovi procedimenti e i mezzi di prevenzione delle crisi e della soluzione delle controversie internazionali.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti compiranno comuni sforzi per raggiungere una nuova qualità della stabilità e della sicurezza europee a livelli di armamenti e di forze armate più bassi, sufficienti per scongiurare la guerra e per garantire la difesa.

Esse auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza e ritengono indispensabile la piena applicazione degli accordi conclusi.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto che il diritto internazionale impone agli Stati che le controversie debbano

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere risolte con mezzi pacifici e che essi sono obbligati ad astenersi nei rapporti internazionali dalla minaccia e dall'uso della forza, appoggiano il rafforzamento del ruolo dell'ONU nella soluzione delle crisi e per far fronte alla crescente globalità ed interdipendenza degli eventi internazionali.

Esse sottolineano la fondamentale importanza del pieno rispetto da parte di tutti i membri della comunità internazionale della Carta delle Nazioni Unite e ritengono che l'ONU abbia gli strumenti necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

#### Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti favoriranno l'ulteriore sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente più avanzati.

Esse concordano che un tale sviluppo corrisponda alle caratteristiche di complementarità e interdipendenza tra i loro sistemi economici e che può rappresentare un sicuro punto di riferimento anche per gli altri Stati dell'Europa, con particolare riguardo al contesto dell'Iniziativa Pentagonale.

A tal fine, le Alte Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a livello politico, tecnico e imprenditoriale, lo scambio di quadri e di informazioni. Esse svilupperanno una più stretta cooperazione anche nel campo della legislazione economica, favorendo l'istituzione di società miste e impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla libertà di investimento nei rispettivi territori nazionali.

Ciascuna delle due Parti coopererà per favorire l'aumento della partecipazione del proprio capitale nell'economia dell'altra Parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno i processi di acquisizione societaria tra aziende dei due paesi, al fine di passare in tempi brevi dalla collaborazione prevalentemente industriale a quella strutturale.

Le Alte Parti Contraenti si sforzeranno di stabilire un quadro adeguato e trasparente per le attività delle rispettive imprese, riservando ad esse parità di trattamento rispetto a quelle degli altri paesi.

Le Alte Parti Contraenti stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.

Ciascuna Parte assicurerà la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio. Le Parti favoriranno lo sviluppo di istituzioni finanziarie nella Repubblica di Ungheria, riferendosi alla esperienza italiana in questo campo.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comune, a livello bilaterale e regionale, inclusi i progetti individuati nell'ambito della Pentagonale.

Articolo 10

Al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato in Ungheria, le Alte Parti Contraenti si impegnano a collaborare nel settore della formazione professionale e manageriale e a sviluppare la collaborazione tecnica, particolarmente nei campi della politica economica e del diritto applicato, sulla base del relativo Memorandum intergovernativo del 17 gennaio 1990.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti intendono utilizzare nel modo più proficuo e completo le possibilità offerte dal quadro giuridico degli accordi tra le Comunità Europee e la Repubblica di Ungheria, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.

Articolo 12

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Ungheria rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 13

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate, sia sulla base di programmi già concordati, sia identificando nuove linee di priorità.

Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture.

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione organica a livello europeo nei campi menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, assecondando l'inserimento di organismi ungheresi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Articolo 16

Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura europea dei due Popoli e sul loro contributo alla civiltà europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura.

Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura.

Esse si impegnano a fornire il massimo appoggio allo sviluppo dell'attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Budapest e dell'Accademia di Ungheria a Roma. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonché tra gli organismi che operano in tali settori.

Esse si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due Parti metterà a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonché i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.

Le Alte Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Esse incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.

#### Articolo 17

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonché tra musei ed Istituzioni specializzate operanti nel settore.

Esse concordano che le opere d'arte trafugate e esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.

#### Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni e associazioni riconosciute, centri di studio, nonché altre associazioni di fatto, quali associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno altresì i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali e non territoriali.

#### Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti ed alla criminalità organizzata. A tal fine esse si impegnano all'occorrenza a procedere ad opportuni scambi di informazioni.

#### Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti ritengono che le minoranze nazionali costituiscano parte integrante dello Stato in cui vivono e che esse, come i singoli individui che vi appartengono, rappresentano per la loro diversità etnica, linguistica, culturale e religiosa un fattore di arricchimento di ogni società e Stato.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 21

Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Articolo 22

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 23

Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Budapest il 6 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER  
LA REPUBBLICA ITALIANA

*Le Michelis*

PER  
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA

*[Signature]*